



Corso di formazione in medicina generale e specialisti

Data 19 ottobre 2005
Categoria professione

L'essere in possesso di diploma di specializzazione non preclude la frequenza al corso di formazione in medicina generale

TAR per il Lazio: sentenza n. 8150/2005

Questa sentenza nasce dal ricorso di un medico che, avendo partecipato al concorso per il corso di formazione in medicina generale, si vede negata la possibilità della sua frequenza in quanto in possesso di diploma di specializzazione.

Il bando del concorso prevedeva, all'articolo 2, comma 3: "Non sono ammessi coloro i quali siano già in possesso del titolo di formazione in medicina generale o siano iscritti ad un corso di specializzazione ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, o abbiano conseguito il diploma di specializzazione ai sensi del predetto decreto ovvero sia iscritto ad un corso di dottorato di ricerca".

Il motivo del ricorso è stato giudicato fondato in considerazione del fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza 29 maggio 2002, n. 219, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, nella parte in cui esclude dall'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale i possessori di diplomi di specializzazione.

Il ricorso del medico è stato accolto.

[vai a medico e leggi](http://www.medicoeleggi.com/argomenti01/giustizia_amministrativa/tar/tarlazio_8150-05.htm)